

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, CACCIA E PESCA n. 56 del 18 aprile 2018

**Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio, art. 44. Deliberazione della giunta Regionale n. 3178/2004 e smi, Punto 2. "Definizione dei parametri per la redazione e per la valutazione della congruità del piano aziendale di cui all'articolo 44, comma 3". Aggiornamento e integrazione.**

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:

La DGR n. 2879/2013 ha introdotto alcune misure di semplificazione del procedimento finalizzato ad ottenere l'autorizzazione ad edificare in territorio agricolo, individuando di specifiche fattispecie di interventi per i quali è possibile prescindere dalla presentazione del Piano aziendale, in quanto l'espressione del parere da parte dello Sportello Unico Agricolo (SUA) di AVEPA non è sostanziale. Si rende ora necessario aggiornare le disposizioni vigenti in materia di edificabilità del territorio agricolo, assicurando tempestività ed efficienza, e nel pieno rispetto delle impostazioni generali degli Atti di indirizzo, integrando le fattispecie di interventi che non necessitano di Piano aziendale.

Il Direttore

PREMESSO che la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" pur prevedendo, in materia di distribuzione di funzioni, la delega ed il conferimento di un significativo carico di competenze urbanistiche a favore degli enti locali, fa salva la funzione di indirizzo e coordinamento che rimane in capo all'Amministrazione regionale.

L'art. 50, comma 1, della medesima legge n. 11/2004, prevede, in adempimento di tale funzione di indirizzo e coordinamento, l'adozione da parte della Giunta regionale di plurimi provvedimenti in alcune specifiche materie, tra i quali quelli di cui alla lettera d), relativi all'edificabilità nelle zone agricole.

PREMESSO altresì che l'art. 44 della citata LR n. 11/2004 ammette in zona agricola esclusivamente interventi edilizi in funzione dell'attività agricola, destinati sia a residenza che a strutture agricolo-produttive così come definite dal provvedimento di Giunta regionale ai sensi dell'art. 50, lett. d), n. 3, sulla base di un Piano aziendale redatto secondo i parametri indicati dal medesimo provvedimento di Giunta regionale ai sensi dell'art. 50, lett. d), n. 2.

EVIDENZIATO che, per quanto attiene le specifiche tecniche di cui alla citata lettera d), gli Atti di indirizzo approvati con la deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 2004, n. 3178, hanno individuato in particolare:

- 1) la definizione dei parametri di redditività minima delle imprese agricole;
- 2) i parametri per la redazione e per la valutazione della congruità del piano aziendale di cui all'art. 44, comma 3;
- 3) la definizione di strutture agricolo-produttive;
- 4) i parametri per la valutazione di compatibilità ambientale e sanitaria dei nuovi allevamenti rispetto a quelli esistenti;
- 5) le modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e la definizione delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell'allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto;
- 6) le deroghe, per le aree di montagna, al divieto di edificare sopra i 1.300 metri di cui all'articolo 44, comma 10;
- 7) i parametri per la determinazione dell'ampiezza del fondo di pertinenza da vincolare ai sensi dell'articolo 45.

PRESO ATTO che le disposizioni relative all'edificabilità nelle zone agricole approvate con DGR n. 3178/2004 sono state oggetto di successive modifiche e integrazioni; in particolare, la DGR n. 329/2010 ha modificato i parametri di Redditività Minima dell'imprese agricole e parametri per valutazione allevamenti; la DGR n. 856/2012 ha revisionato lettera d), punto 5 - Allevamenti; la DGR n. 1223/2012 relativa alla semplificazione delle procedure che richiedono la redazione di un Piano aziendale e la introduzione anche per l'edificabilità del Conto Economico Unico; infine la DGR n. 2879/2013 - in attuazione delle deliberazioni d Giunta regionale n. 1599/2011 e n. 1419/2012, relative alla Semplificazione amministrativa

delle procedure regionali anche nel settore primario - ha introdotto una modifica del procedimento finalizzato ad ottenere l'autorizzazione ad edificare in territorio agricolo, in grado di snellire il carico degli oneri documentali che le imprese agricole sono chiamate a compiere per poter edificare, garantendo nel contempo la tutela del territorio rurale.

RILEVATO che il punto 3 della lettera d- *Edificabilità zone agricole*, della DGR n. 3178/2004, definisce quali strutture agricolo-produttive "*tutti i manufatti necessari per lo svolgimento delle attività agricole, o di loro specifiche fasi*", come definite dall'articolo 2135 del CC comprendendo quindi, oltre alle attività di coltivazione, allevamento e selvicoltura, anche le attività connesse; in tale ottica, il tradizionale concetto di "annesso rustico" si evolve nel più adeguato concetto di "struttura agricolo-produttiva", tra le cui finalità possono rientrare a pieno titolo la diversificazione delle attività dell'azienda, la tutela dell'ambiente naturale, la riconversione delle produzioni agricole.

Il medesimo Punto 3 elenca, a titolo esemplificativo, le tipologie strutturali che rientrano nel novero delle strutture agricolo-produttive:

- strutture e manufatti per l'allevamento di animali o per la coltivazione, la protezione o la forzatura delle colture;
- strutture per il ricovero di macchine ed attrezzature agricole, officine di manutenzione e magazzini utensili per lo svolgimento dell'attività agricola aziendale;
- manufatti ed impianti per il deposito e/o la conservazione delle materie prime (mangimi, lettimi, foraggi, imballaggi, fertilizzanti, prodotti veterinari e fitosanitari, ecc.);
- manufatti ed impianti per la sosta, la prima lavorazione, la trasformazione, la conservazione o la valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali;
- strutture ed impianti per l'esposizione, la promozione, la degustazione e la vendita dei prodotti aziendali;
- strutture ed impianti aziendali per attività di ricezione con finalità ricreative, culturali e didattiche, comunque in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività aziendali;
- Locali da adibire ad uffici, mense, spogliatoi, servizi da utilizzarsi esclusivamente da parte di dipendenti dell'impresa agricola;
- opere ed impianti aziendali destinati all'approvvigionamento idrico ed energetico, alla regimazione delle acque, alla bonifica e alla viabilità;
- opere ed impianti destinati allo stoccaggio e/o trattamento delle deiezioni zootecniche e dei residui delle attività di trasformazione aziendali.

EVIDENZIATO che l'elenco, non esaustivo, delle strutture agricolo-produttive è molto ampio, e ciò ha motivato l'introduzione di semplificazioni al procedimento per ottenere l'autorizzazione ad edificare in territorio agricolo, al fine di snellire il carico degli oneri documentali che le imprese agricole sono chiamate a compiere per poter edificare, garantendo nel contempo la tutela del territorio rurale.

Si richiamano, in particolare, le misure di semplificazione approvate con la citata DGR n. 2879/2013, che hanno riguardato anche l'individuazione di specifiche fattispecie di interventi per i quali è possibile prescindere dalla presentazione del Piano aziendale, in quanto l'espressione del parere da parte dello Sportello Unico Agricolo (SUA) di AVEPA non è sostanziale. Ciò al fine di consentire alle aziende agricole attive la realizzazione delle più idonee soluzioni tecniche, assicurando nello stesso tempo la semplificazione delle procedure autorizzative e un risparmio di costi. Si tratta, nello specifico, di:

- strutture di "completamento", collegate in modo diretto alla funzionalità delle strutture aziendali esistenti;
- strutture di raccolta degli effluenti zootecnici palabili e non, dei volumi tecnici e delle connesse attrezzature, per i quali la normativa - tabella 1 dell'Allegato I al DM 7 aprile 2006 e ulteriori specifiche contenute nel decreto del Dirigente regionale della Direzione Agroambiente e servizi per l'agricoltura n. 262 dell'8 luglio 2008, relativamente ai tacchini e ai polli da carne - detta i necessari riferimenti per il corretto dimensionamento delle strutture di cui sopra, o loro copertura;
- strutture di stoccaggio di insilati quali le "trincee silomais", platee e relativi silos verticali, o loro copertura;
- interventi realizzati in parziale difformità rispetto al piano aziendale approvato, qualora le difformità riscontrate siano di modesta entità e non ne alterino la natura (tipologia, funzionalità, dimensionamento e idoneità tecnica) e le finalità; ciò in quanto tali variazioni non sostanziali non richiedono necessariamente una nuova descrizione e motivazione degli interventi edilizi progettati da sottoporre al SUA e quindi non determinano la necessità di presentare un nuovo piano aziendale;
- interventi in sanatoria in presenza di un intervento edilizio realizzato in parziale difformità rispetto al progetto autorizzato, qualora le difformità riscontrate siano di modesta entità; in tali casi, infatti, l'Amministrazione comunale potrà esprimersi nel merito della conformità dell'intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, a nulla rilevando l'espressione di un nuovo parere da parte del SUA di AVEPA.

PRESO ATTO che la medesima deliberazione n. 3178/2004 ha inoltre previsto che il dirigente responsabile della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura (ora Direzione Agroambiente caccia e Pesca) possa provvedere con proprio decreto agli opportuni aggiornamenti ed adempimenti che si rendessero necessari per l'adeguamento alle disposizioni comunitarie in continua evoluzione in materia di sviluppo rurale, nonché per assicurare tempestività ed efficienza nell'aggiornamento delle disposizioni vigenti in materia di edificabilità del territorio agricolo, nel pieno rispetto delle impostazioni generali degli Atti di indirizzo.

Anche la successiva DGR n. 329/2010, richiamando le medesime motivazioni sopra esposte, ha ribadito che la necessità di assicurare tempestività ed efficienza nell'aggiornamento delle disposizioni vigenti in materia di edificabilità del territorio agricolo, con particolare riferimento alle strutture agricolo-produttive e agli allevamenti zootecnico-intensivi, può determinare la necessità di aggiornare periodicamente le specifiche tecniche di cui alla lettera d) *Edificabilità zone agricole* degli Atti di Indirizzo mediante decreto dirigenziale, garantendone comunque la stretta coerenza disciplinare con le impostazioni generali degli Atti di indirizzo in argomento.

CONSIDERATO che si rende ora opportuno introdurre ulteriori semplificazioni in ordine a quanto previsto in applicazione del Punto 3 "Definizione di strutture agricolo-produttive" della DGR n. 3178/2004, al fine di individuare quegli interventi che esulano dalla definizione di strutture agricolo-produttive e che pertanto possono essere realizzate senza l'approvazione del Piano aziendale da parte del SUA di AVEPA, o che, pur essendo qualificabili come strutture agricolo-produttive, possono essere realizzate senza necessità di approvazione del Piano aziendale, che si configurerebbe solamente come un appesantimento delle procedure autorizzative e dei relativi costi a carico dell'azienda. Si tratta, nello specifico, delle seguenti strutture, realizzate a servizio di attività agricole esistenti:

- cabina elettrica;
- apparecchiature per la pesatura e il campionamento di prodotti e mezzi tecnici aziendali;
- viabilità aziendale e parcheggi;
- piazzale per carico e scarico di prodotti e mezzi tecnici aziendali;
- distributore aziendale di latte crudo;
- recinzione metallica per confinamento selvaggina allo stato brado, per il contenimento della fauna selvatica, per la protezione da predatori;
- platee per installazione depositi carburante e lubrificanti;
- piccole centrali termiche;
- sistemazioni idraulico agrarie (tombinature, fossi e scoline), e viabilità poderale connessa;
- impianti di distribuzione irrigua, compresi pozzetti;
- platee e piccoli manufatti per l'alloggiamento di centrali di pompaggio per l'irrigazione (riferite a concessioni di derivazione irrigua inferiori alla portata media di 6 lt/sec), nonché delle apparecchiature di filtraggio e di fertirrigazione;
- bacini e vasche di accumulo acqua irrigua (max. 5.000 mc), realizzati senza opere in muratura, e manufatti di prelievo;
- vasche, platee e impianti per il carico, il lavaggio e la preparazione dei mezzi per i trattamenti fitosanitari;
- impianti trattamento acque di lavaggio e acque di scarico;
- platee ed impianti di lavaggio e disinfezione mezzi (per allevamenti);
- vasche di accumulo realizzate senza opere in muratura e stazioni di pompaggio di impianti antincendio;
- impianti cooling, ventilatori con cuffie, impianti abbattimento polveri, torrioni di ventilazione, tunnel essiccazione pollina, scrubber, a servizio di allevamento esistente;
- manufatti di modesta entità, da aggiungere a edificio esistente, quali: pensiline, tettoie, locali per quadri elettrici e/o motori e/o caldaie e/o centraline, etc;
- piccoli locali, da aggiungere a edificio esistente, quali: ripostigli per minuterie necessarie alle attività di allevamento, locali igienici - spogliatoio, celle frigo, etc.

RITENUTO pertanto necessario integrare gli atti di indirizzo di cui all'articolo 50, comma 1, lettera d) *Edificabilità zone agricole*, Punto 2 "*Definizione dei parametri per la redazione e per la valutazione della congruità del piano aziendale di cui all'articolo 44, comma 3*", indicando (individuando), tra gli interventi che possono essere realizzati prescindendo dall'approvazione del Piano aziendale da parte del SUA di AVEPA, anche quelli sopra elencati.

Sono sempre fatte salve le disposizioni edilizie di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1992 e s.m.i, nonché le previsioni degli strumenti urbanistici comunali.

PRECISATO infine che l'**Allegato A** al presente provvedimento - di cui costituisce parte integrante e sostanziale - dal titolo «Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della LR n. 11/2004 *Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio*, lett. d) *Edificabilità zone agricole*, punto 2): *Definizione dei parametri per la redazione e per la valutazione della congruità del piano aziendale di cui all'articolo 44, comma 3*», integrato con l'elenco degli interventi di cui sopra, sostituisce nella loro interezza le disposizioni di cui alla DGR n. 3178/2004 e s.m.i, lett. d), Punto 2.

decreta

1. di approvare le premesse del presente decreto, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. di approvare l'**Allegato A** al presente decreto dal titolo «Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della LR n. 11/2004 *Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio*, lett. d) *Edificabilità zone agricole*, punto 2): *Definizione dei parametri per la redazione e per la valutazione della congruità del piano aziendale di cui all'articolo 44, comma 3*», che sostituisce integralmente le disposizioni di cui alla DGR n. 3178/2004 e smi, lett. d), Punto 2;
3. di demandare al direttore della Direzione Agroambiente Caccia e Pesca di provvedere alla pubblicazione sul sito Web della Regione dell'edizione integrale ed aggiornata degli Atti di Indirizzo, in concomitanza della pubblicazione sul BUR del presente decreto;
4. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione".

Andrea Comacchio